SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2367)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TERRACINI, TOMASUCCI, SALATI, MENCARAGLIA, BRAM-BILLA, VALENZI, CONTE, SANTARELLI, FABRETTI, VACCHETTA e FARNETI Ariella

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1967

Istituzione del Consiglio superiore dell'emigrazione

Onorevoli Senatori. — Con il decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1967, n. 18, è stata data attuazione alla legge delega per l'ordinamento delle Amministrazioni degli affari esteri.

Dal contesto del provvedimento legislativo si deve purtroppo rilevare che, per quanto concerne il problema dell'emigrazione, malgrado alcune innovazioni apportate nelle funzioni degli organi centrali del Ministero degli affari esteri e dei Consolati, la materia non ha trovato una organica soluzione atta a creare le condizioni per il funzionamento di organismi adeguati alla complessità dei problemi dell'emigrazione.

Infatti nel provvedimento citato sono previsti all'articolo 28, « un comitato degli italiani all'estero », all'articolo 29 « comitati consultivi misti di coordinamento » e all'articolo 53 « comitati consolari di assistenza ». In effetti, a parte i compiti e la composizione di tali organi previsti dalla legge, che in parte dovranno essere oggetto di altri provvedimenti di attuazione, non si può certo affermare che per tale via si realizzino

le condizioni di una vera e propria politica dell'emigrazione con strumenti atti ad assicurare un coordinamento ed una unitarietà di indirizzi, e tali da superare l'attuale frammentarietà di interventi in materia di emigrazione nonchè il carattere assistenziale che caratterizza l'attuale tipo di intervento.

D'altra parte sono note le cifre raggiunte dal fenomeno dell'emigrazione che continuerà ad avere nella società italiana un peso rilevante, come lo stesso schema di programma economico nazionale prospetta.

La necessità di realizzare strumenti idonei per una adeguata politica dell'emigrazione è stata già da tempo e ripetutamente avvertita, tanto che sono stati a più riprese presentati disegni di legge per dare a questo problema adeguata soluzione. Tra gli altri si ricorda quello del 30 marzo 1949 dell'allora Presidente del Consiglio onorevole Alcide De Gasperi che giustamente riconosceva che la complessità dei problemi dell'emigrazione poneva agli organismi dell'Amministrazione dello Stato e degli Enti variamente interessati l'esigenza e la neces-

sità di operare, per quanto possibile, « con uniformità di indirizzi, e principalmente di essere illuminati da un comune organo consultivo che porti il proprio esame su ogni aspetto dei concreti problemi dell'emigrazione, in guisa da agevolare la soluzione unitaria nel quadro della vita politica ed economica del Paese ».

L'esigenza, posta allora, di un organismo di coordinamento per l'emigrazione è ancora oggi completamente valida, anche in riferimento alle attuali caratteristiche dell'emigrazione e all'allargamento sempre crescente della sfera di competenze, fra l'altro, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale da una parte e del Ministero degli affari esteri dall'altra.

Peraltro questo problema non può essere visto separatamente nell'ambito ristretto di ciascuno dei Ministeri competenti. Oggi la struttura della società nazionale esige sempre più la partecipazione attiva delle forze sindacali e delle associazioni dei lavoratori alle scelte e alle determinazioni di politica economica sociale. È per tali motivi che si sottopone al Senato il presente disegno di legge che tende alla istituzione di un organismo, il Consiglio superiore dell'emigrazione, quale organo consultivo del Governo per tutte le materie relative all'emigrazione.

Con la costituzione di questo Consiglio si deve consentire, secondo i proponenti, lo inserimento, accanto ai rappresentanti della Amministrazione dello Stato, di rappresentanti di altre forze capaci di dare, con una visione unitaria e completa dei problemi, un apporto concreto e costruttivo alla formazione di una politica per l'emigrazione che tenga conto di tutte le esigenze, umane, sociali ed economiche delle grandi masse dei lavoratori emigrati. Solo in tal modo sembra si possa realizzare un organismo che, attraverso il libero dibattito delle idee, e l'apporto di esperienze diverse, possa esprimere in modo autorevole sia sul piano politico che tecnico gli orientamenti più idonei e più aderenti alle reali necessità che il complesso fenomeno comporta.

Come sottolineava l'allora Presidente del Consiglio, onorevole Alcide De Gasperi, « al di là della coordinazione burocratica, esso rappresenterà il luogo naturale delle più feconde e serene discussioni sui problemi dell'emigrazione, impegnando tutte le forze e correnti di idee che a questo fenomeno si riferiscono tra l'azione propria del Governo ed il dibattito nel quale si esprime il controllo politico del Parlamento ».

I proponenti con questo disegno di legge, predisposto dopo avere attentamente studiato il contenuto del progetto De Gasperi per la « Istituzione di un Consiglio superiore dell'emigrazione », intendono anche riconfermare la validità, nelle sue linee essenziali, dei compiti attribuiti per un efficiente coordinamento al livello tecnico e politico, per la determinazione di una azione concreta, per realizzare una più efficiente difesa delle condizioni di vita e di lavoro degli emigrati fino a quando questo fenomeno, caratteristico della nostra società, non rientrerà nei limiti di una libera scelta come previsto dalla nostra Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituito il Consiglio superiore della emigrazione quale organo consultivo della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero degli affari esteri e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nella materia relativa alla emigrazione.

Art. 2.

Il Consiglio è composto:

- 1) dal Ministro degli affari esteri, che lo presiede;
- 2) dai Sottosegretari di Stato agli affari esteri e al lavoro e alla previdenza sociale competenti in materia di emigrazione;
- 3) dal Direttore generale dell'emigrazione e degli affari economici del Ministero degli affari esteri;
- 4) dal Direttore generale del collocamento della mano d'opera interna del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- 5) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste, della pubblica istruzione, del commercio con l'estero, della sanità, del tesoro, dei trasporti e dell'aviazione civile, della marina mercantile;
- 6) da 3 membri designati concordemente dai Minsteri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale tra gli esperti delle discipline attinenti all'emigrazione;
- 7) da 5 membri, designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra i rappresentanti di enti o associazioni che svolgono attività nel campo dell'assistenza agli emigrati;
- 8) da 5 membri designati dalle organizzazioni sindacali di lavoratori, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

- 9) da 5 membri designati dalle organizzazioni sindacali promotrici degli istituti di patronato riconosciuti, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- 10) da 40 membri rappresentanti dei lavoratori italiani dipendenti emigrati all'estero scelti preferenzialmente tra i designati dalle Associazioni che svolgono una attività di assistenza e tutela dell'emigrazione italiana.

Il Consiglio può chiamare degli esperti in materia di emigrazione a partecipare alle sue riunioni. Essi possono prendere parte alle discussioni, ma non hanno diritto a voto.

Art. 3.

I membri del Consiglio superiore dell'emigrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale.

I membri del Consiglio superiore della emigrazione rimangono in carica per un periodo di quattro anni e possono essere riconfermati. Coloro che vengono nominati durante il quadriennio per sopperire a vacanze rimangono in carica sino alla fine del quadriennio stesso.

Il direttore generale dell'emigrazione del Ministero degli affari esteri è di diritto segretario del Consiglio.

Art. 4.

Deve essere chiesto il parere del Consiglio superiore dell'emigrazione sui disegni di legge e sugli accordi internazionali e sui provvedimenti emanati dalla CEE che interessino la emigrazione e la libera circolazione dei lavoratori in materia di emigrazione.

Il Consiglio può essere udito in ogni altra questione relativa all'emigrazione, su richiesta dei Ministri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 5.

Il Consiglio superiore dell'emigrazione ha competenza sull'operato degli organismi preposti alla applicazione degli accordi e delle convenzioni in materia di emigrazione.

Art. 6.

Il Consiglio superiore della emigrazione si riunisce ogni qualvolta i Ministri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale lo richiedano.

Esso deve comunque essere convocato almeno due volte all'anno per l'esame della situazione del movimento migratorio e dei problemi connessi.

Art. 7.

Per provvedere al funzionamento del Consiglio superiore dell'emigrazione è istituito un capitolo di spesa sul bilancio del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri.

All'ammontare della spesa di lire 25 milioni per l'esercizio in corso si provvede mediante la riduzione di pari importo delle somme stanziate al Capitolo 3523 del bilancio del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie variazioni al bilancio dello Stato.

Art. 8.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale, saranno emanate, entro quattro mesi dalle sue pubblicazioni sulla *Gazzetta Ufficiale*, le norme occorrenti per l'attuazione della presente legge.